



# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 3

martedì, 11 gennaio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SEZIONE III

### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2022, n. 3

**Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici e delle Strutture socio-sanitarie - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

## SEZIONE III

### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2022, n. 3

**Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici e delle Strutture socio-sanitarie - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e in particolare l'articolo 2, comma 3 ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19»;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

Richiamati i seguenti: il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020 n. 159, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021; il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021 n. 29 di ulteriore proroga al 30 aprile 2021; il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato ulteriormente, fino al 31 luglio 2021; il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.»;

Dato atto che con decreto legge n. 221 del 24/12/2021 recante «Proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19» è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2022 lo stato in emergenza in oggetto;

Visto il Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», recante in particolare nuove disposizioni sulla misura della quarantena precauzionale;

Vista la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto, in particolare, l'articolo 191 del predetto decreto, il quale dispone che, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Considerato quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: «Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, decreto legislativo 152/2006 - Chiarimenti interpretativi» del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non pos-

sono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere reiterate per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007”;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014”;

Visto l’articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” che dispone l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale, quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni;

Visto altresì l’articolo 21 della legge regionale di cui al precedente alinea, in cui si dispone che, “il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza”;

Richiamato il rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020, avente a oggetto “Indicazioni a interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars-Cov-2”;

Richiamato il documento “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - Emergenza Covid-19”, approvato dal Consiglio Snpa in data 23 marzo 2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 16/03/2020 avente a oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - ordinanza ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici” e le successive reiterate;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 63 dell’11/11/2021 con cui è stata reiterata l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13/2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 1/04/2020 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali - misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e successive reiterate nonché l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 14/12/2021 ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 avente medesimo oggetto;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 28/12/2021 “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza da Covid-19: definizione dei casi positivi dei contatti stretti; metodiche di tracciamento; criteri di fine isolamento e fine quarantena;

Ritenuto necessario, in merito alla gestione dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da strutture socio-sanitarie residenziali in cui dimorino persone risultate positive alla Covid-19, definire disposizioni che, tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, garantiscano le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Considerato necessario assicurare modalità di raccolta per le utenze in cui risultino persone che, risultate positive alla Covid-19 e soggette a restrizioni, siano oggettivamente impossibilitate a provvedere al conferimento, anche per l’assenza di rete parentale, amicale o sociale di supporto;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 64 dell’11 novembre 2021 - Reiterazione Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 110/2020 “Ordinanza del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 152/2006 - Emergenza epidemiologica da Covid-19, misure per la gestione dei rifiuti”;

Ritenuto necessario adeguare l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 64/2021 alle mutate disposizioni di cui al presente atto;

Considerato che, per l’attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all’articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti:

- alla pianificazione d’ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate

nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;

- al principio di autosufficienza di cui all'articolo 182 bis del decreto legislativo n. 152/2006;

- all'articolo 25 della legge regionale n. 25/1998 che richiede le convenzioni tra ATO nel caso di flussi inter-rambito;

Tutto ciò premesso, acquisiti i pareri di Arpat e della direzione regionale competente in materia di sanità;

#### DISPONE

1) che i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione e da strutture socio-sanitarie in cui dimorino soggetti risultati positivi alla Covid-19, dovranno essere conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata, secondo le modalità previste dal gestore dell'area di riferimento e nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020;

2) che resta ferma la possibilità di richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti provenienti da civile abitazione da parte delle persone che, risultate positive alla Covid-19 e soggette a restrizioni, siano oggettivamente impossibilitate a provvedere al conferimento, anche per l'assenza di rete parentale, amicale o sociale di supporto; le indicazioni per l'attivazione del servizio saranno definite e rese note dal gestore dell'area di riferimento, in coerenza con le indicazioni contenute nel rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020;

3) che i rifiuti oggetto del presente atto, classificati come rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01), dovranno essere confezionati, in coerenza con quanto raccomandato dall'ISS nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020, utilizzando almeno 2 sacchi, uno dentro l'altro, di idoneo spessore e resistenza e correttamente chiusi;

4) che i rifiuti oggetto del presente atto saranno conferiti, secondo la programmazione prevista dalle AATO di riferimento, e gestiti presso impianti di termovalorizzazione, impianti di trattamento meccanico (TM) e impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB), in base alle priorità e alle indicazioni dell'ISS contenute nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020;

5) che i gestori provvederanno ad aggiornare il proprio protocollo anticontagio aziendale per il contenimento della diffusione del Covid e adeguare i Documenti di Valutazione del Rischio di cui all'art. 28 del decreto legislativo 81/2008, nonché ad adottare ogni altra misura necessaria ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

6) che la durata della presente ordinanza è pari a 3 (tre) mesi, dalla data di approvazione, reiterabili ai sensi della normativa vigente;

7) che il presente atto non determina decorrenza di nuovi termini di efficacia rispetto a quanto già previsto nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 11/11/2021;

#### REVOCA

1) le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 11/11/2021 e n. 65 del 14/12/2021;

2) il punto 3)b)5., il punto 3)d) e il relativo modulo D dell'Allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 11/11/2021.

I dati personali inerenti alle misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Transizione ecologica, al Ministro della salute, al Ministro dello Sviluppo Economico e ai Presidenti e ai Direttori generali dell'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani;

- ad Arpat;  
- ai gestori del servizio rifiuti;  
- ai Prefetti;  
- ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Firenze;  
- ai Sindaci;  
- alle Aziende Usl della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.

*Il Presidente*  
Eugenio Giani

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624